

COMUNE DI BORTIGALI

- Provincia di Nuoro -

Via Umberto I, n. 6

tel. 0785/80530-80620

fax 0785/80131

- SETTORE CULTURA E SERVIZI SOCIALI -

Approvato con Determinazione del Responsabile del Settore Socio Culturale N. 132-290 RG del 05.07.2019

BANDO DI CONCORSO

**PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI A VALERE SULLE RISORSE
ASSEGNATE AL FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE
ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE
1998, N. 431 "DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI E DEL RILASCIO DEGLI
IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO"**

ANNUALITA' 2019

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CULTURA E SERVIZI SOCIALI**

Vista la L. 09.12.1998, n. 431, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", con particolare riferimento all'articolo 11, isituente il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua è determinata dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della L. 05.08.1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/62 del 20.06.2019 e la determinazione regionale n. 20336/1143 del 24.06.2019, approvativa dei criteri per l'individuazione dei destinatari e delle modalità di determinazione dei contributi per l'annualità 2019;

In esecuzione della propria Determinazione n. 132-290 RG del 05.07.2019, recante l'approvazione del presente bando e della modulistica inerente il relativo procedimento,

RENDE NOTO

**Art. 1
Indizione Bando**

E' indetto il presente bando di concorso pubblico, a valere, per l'annualità 2019, per la concessione di contributi integrativi sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito con l'articolo 11 della L. 09.12.1998, n. 431.

**Art. 2
Destinatari - Requisiti**

1. Può partecipare al presente concorso chi posseda i seguenti requisiti, con riferimento al richiedente e a tutti i componenti del nucleo familiare:

- a) cittadinanza europea, (è ammessa anche la cittadinanza di Stato extra comunitario purchè gli interessati siano in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno);
- b) per gli immigrati extra UE è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (Decreto Legge 26.06.2008 n. 112, Capo IV, art. 11, convertito con Legge 06.08.2008 n. 133);
- c) residenza anagrafica presso il Comune di Bortigali, alla data di presentazione della domanda;
- d) non titolarità, in qualsiasi località del territorio nazionale, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 2 della L.R. 06.04.1989, n. 13;
- e) titolarità di un contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliare di proprietà privata, sita nel Comune di Bortigali, occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva. La locazione deve:
- risultare da un contratto regolarmente registrato in relazione ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
 - sussistere al momento della presentazione della domanda;
 - permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato deve essere restituito entro dieci giorni;
- Sono esclusi i contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
- Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L. R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.
- Sono esclusi i contratti di locazione stipulati tra parenti e affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.
- f) non beneficiare di altri contributi e/o provvidenze comunque finalizzate al pagamento del canone di locazione, per l'intero anno 2018.

2. I requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando.
3. Anche per l'anno in corso destinatari dei contributi sono considerati, altresì, i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente del programma "20.000 abitazioni in affitto", di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione esclusiva.

Art. 3 **Definizione di nucleo familiare**

Ai fini del presente Bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultino nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche se anagraficamente non residenti nel medesimo alloggio, tranne il caso in cui esista un provvedimento di separazione, regolarmente omologato dal Tribunale. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo. (D.P.C.M. 04/04/2001 n. 242 e successive modifiche o integrazioni).

Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

Art. 4

Determinazione della situazione economica e contributi concedibili

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) **FASCIA A - ISEE (Indicatore della situazione economico equivalente)** del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.338,26), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;

L'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74.

- b) **FASCIA B - ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente)** del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a € 14.162,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

L'ammontare del contributo non può essere superiore € 2.320,00

Art. 4

Determinazione della misura del contributo

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo:

ISEE del nucleo familiare: € 10.000,00

Canone annuo effettivo: € 3.600,00

Canone sopportabile: € 10.000,00 x14% = € 1.400,00

Ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile

Ammontare massimo del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00

L'erogazione del contributo è subordinato alla concessione dell'eventuale finanziamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna e dal momento in cui tali somme diverranno contabilmente disponibili. Pertanto i contributi non potranno essere erogati né pretesi fino al verificarsi di dette condizioni.

In presenza di risorse inferiori al fabbisogno i contributi saranno concessi assegnando a ciascun beneficiario il beneficio proporzionalmente rispetto alla richiesta del fabbisogno e alle risorse attribuite dalla Regione.

Art. 5

Forma, modalità e termini di presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione devono essere compilate unicamente su moduli predisposti dall'Amministrazione comunale, in distribuzione presso l'Ufficio Servizi sociali del Comune, ovvero scaricabili dal sito internet del Comune di Bortigali www.comune.bortigali.nu.it, e redatte in contestuale forma di dichiarazione sostitutiva, secondo i contenuti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e le modalità di cui all'articolo 38, comma 3 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, con l'avvertenza che le dichiarazioni mendaci comportano l'esclusione del concorrente dalla graduatoria, salva l'applicazione delle sanzioni penali.
2. Più precisamente, le domande devono contenere:
 - a) i dati anagrafici del richiedente e dei componenti del nucleo familiare (cognome, nome, luogo e data di nascita, stato civile, codice fiscale);
 - b) l'espressa e distinta dichiarazione di possesso di ciascuno dei requisiti di cui agli articoli 2 e 4 del presente bando;
 - c) gli estremi del contratto di locazione, della relativa registrazione e dell'ammontare del canone;

- d) l'indicazione dell'**Indicatore della situazione economico equivalente** in corso di validità
- e) la composizione del nucleo familiare, intendendosi per tale quello risultante all'anagrafe al momento della pubblicazione del presente bando;
- f) la sottoscrizione da parte del richiedente;
- g) l'indirizzo, se diverso dalla residenza, al quale inviare tutte le comunicazioni riguardanti la partecipazione al presente bando. La variazione di tale indirizzo dovrà essere tempestivamente comunicata agli uffici comunali.

Articolo 6 **Presentazione delle domande**

1. Le domande di partecipazione al presente concorso, debitamente compilate e sottoscritte, dovranno essere indirizzate al **Comune di Bortigali** Assessorato ai Servizi Sociali - Settore Cultura e Servizi Sociali Via Umberto I, 6 08012 BORTIGALI e presentate direttamente all'Ufficio Servizi Sociali del Comune stesso, ovvero inviate a mezzo di raccomandata A.R. con allegata fotocopia non autenticata di valido documento di identità del sottoscrittore oppure mediante Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: sociale@pec.comune.bortigali.nu.it.
1. Le domande dovranno in ogni caso pervenire al Comune di Bortigali improrogabilmente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno **05.08.2019** ed, al riguardo, il Comune non assume alcuna responsabilità per la dispersione di domande dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del mittente, né per eventuali disguidi postali o disservizi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
2. Le domande pervenute oltre il termine di cui al precedente comma saranno escluse dal concorso.

Articolo 7 **Documentazione da presentare**

1. Si deve allegare alla domanda:
 - a. fotocopia del contratto di locazione, munito degli estremi di avvenuta registrazione;
 - b. ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione fino al mese di giugno 2018 (le successive ricevute dovranno essere presentate dal beneficiario prima dell'erogazione dell'eventuale contributo);
 - c. fotocopia del permesso di soggiorno (nel caso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea) o della carta di soggiorno;
 - d. per gli immigrati extra UE: certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (Decreto Legge 26.06.2008 n. 112, Capo IV, art. 11, convertito con Legge 06.08.2008 n. 133);
 - e. documentazione relativa alla categoria catastale dell'immobile locato;
 - f. ISEE 2018 in corso di validità;
 - g. copia conforme del certificato rilasciato dalla commissione competente attestante lo stato di inabilità e la percentuale di invalidità (qualora ne ricorra l'ipotesi);

- h. fotocopia non autenticata di un valido documento di identità di colui che sottoscrive la domanda (qualora inviata a mezzo del servizio postale o per posta elettronica);

Art. 8

Istruttoria delle domande – Graduatoria

1. Per la formazione della graduatoria dei soggetti interessati all'assegnazione del contributo, valgono le seguenti prescrizioni, fissate nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. LL.PP in data 07.06.1999 e dei criteri di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 26/7 del 24/05/2018:
 - a. Competente ad istruire le domande ed a formare la graduatoria è il Responsabile del Settore Cultura e Servizi Sociali.
 - b. Le domande pervenute in termini sono singolarmente istruite mediante esame della regolarità formale e della verifica dei requisiti dichiarati, con facoltà di disporre controlli secondo le modalità e forme di legge.
 - c. Espletata l'istruttoria viene formata la graduatoria di individuazione degli aventi titolo.

Articolo 9

Determinazione del contributo

1. L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone effettivo annuo risultante dal contratto di locazione, al netto degli oneri accessori, e quello considerato sopportabile in relazione alla situazione reddituale del beneficiario.
2. Più precisamente, per la determinazione del contributo, si procederà come segue:
 - a. Per la Fascia A di cui al precedente articolo 4, il contributo sarà tale da ridurre l'incidenza fino al 14%, per un massimo di € 3.098,74.
 - b. Per la Fascia B di cui al precedente articolo 4, il contributo sarà tale da ridurre l'incidenza fino al 24%, per un massimo di € 2.320,00.
 - c. Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno 2018 in seguito a proroga o rinnovo, oppure, in seguito a stipula di un contratto di locazione, anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda.
 - d. Nel caso di contratto scadente in data posteriore al termine di chiusura del bando comunale, l'incidenza del canone annuo sarà calcolata fino al 31.12.2019, provvedendo, prima dell'erogazione del contributo, alla verifica dell'avvenuta proroga, rinnovo o stipula.
 - e. Qualora il nuovo canone di locazione sia superiore a quello dichiarato al momento della presentazione della domanda, non si terrà conto, nel calcolo dell'incidenza, dell'avvenuto aumento.

- f. Qualora, invece, il nuovo canone di locazione sia inferiore al precedente, si procederà a ricalcolare l'incidenza del canone sul reddito e, quindi, l'importo del contributo.
 - g. Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto, entro il termine di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato sulla somma dei relativi canoni.
 - h. In caso di decesso del conduttore, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione, ai sensi dell'articolo 6 della L. 392/1978.
 - i. Qualora non ricorra il caso di cui sopra ed il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione della graduatoria di individuazione degli aventi titolo, si provvederà a ricalcolare l'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così come ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del codice civile.
 - j. L'importo del contributo sarà proporzionato ai mesi di validità del contratto di locazione; le frazioni di mese inferiore ai 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo.
 - k. Il contributo verrà erogato, con decorrenza 01.01.2019 per i contratti già stipulati a quella data. Per i nuovi contratti, stipulati successivamente, il contributo verrà erogato con la stessa decorrenza prevista nel contratto.
 - l. La liquidazione del contributo a favore del beneficiario è subordinata alla presentazione in originale delle relative ricevute di pagamento del canone di locazione.
 - m. L'erogazione del contributo è subordinata, in ogni caso, alla concessione del relativo finanziamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna e fino a quando tale somma sarà contabilmente disponibile. Nessun importo, per il predetto titolo, potrà essere erogato o preteso dagli interessati fino al verificarsi delle suddette condizioni.
 - n. Nel caso di erogazione, da parte della Regione Autonoma della Sardegna, di somme inferiori al fabbisogno rappresentato dal Comune di Bortigali, i contributi verranno ridotti proporzionalmente fra i richiedenti utilmente collocati in graduatoria nelle fasce A e B, ovvero secondo le prescrizioni che la stessa Regione riterrà di impartire.
3. Ad avvenuta corresponsione dei contributi, possono essere ulteriormente eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati attraverso verifiche presso il Sistema informativo del Ministero delle Finanze o gli Istituti di credito o gli altri intermediari finanziari a ciò preposti.
4. Qualora dai controlli eseguiti emerga la non veridicità degli elementi dichiarati o forniti, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente ottenuti, oltre a soggiacere alle sanzioni previste dalla legge (Articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000).

Art. 10 Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 403/98 e dell'art. 6 del D.P.C.M. n. 221/99, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 15/68 e successive modificazioni, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici conseguiti a seguito del provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiera.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati (art. 4, comma 7, D.Lgs. 109/98).

Art. 11 **Norme finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alla legge 431/98 e alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/62 in data 20.06.2019 e la determinazione regionale n. 20336/1143 del 24.06.2019 dell'Assessorato Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna e all'allegato della determinazione citata e ad ogni altra norma statale e regionale concernente ed in vigore.

Art. 12 **Informativa ex artt. 13 e 14 GDPR**

I dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Cultura e Servizi Sociali.

Art. 13 **Pubblicità**

Il presente bando viene pubblicato per trenta giorni consecutivi presso l'Albo Pretorio sul sito internet del Comune di Bortigali www.comune.bortigali.nu.it dal 05.07.2019.

Bortigali, lì 05.07.2019

Il Responsabile del Settore Cultura e Servizi Sociali
f.to Dr. Caggiari Francesco